

CONTENZIOSO

Giurisdizione tributaria anche per l'opposizione a precetto

di Angelo Ginex

In materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la **giurisdizione del giudice tributario** nel caso di **opposizione** avverso l'**atto di precetto**, che si assume viziato per **omessa o invalida notifica** della **ingiunzione fiscale** relativa a crediti tributari. È questo l'interessante principio sancito dalla **Corte di Cassazione a Sezioni Unite** con **sentenza n. 24965 del 23 ottobre 2017**.

La vicenda trae origine dalla proposizione, dinanzi al giudice ordinario, della **opposizione a precetto**, da parte del contribuente, per asserita **omessa o invalida notifica** della **ingiunzione fiscale** relativa ad Ici emessa dal Comune interessato. La Corte d'Appello territorialmente competente, confermando la sentenza del giudice di primo grado, dichiarava il **difetto di giurisdizione** del giudice ordinario in favore del giudice tributario.

Il contribuente impugnava la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ex [articoli 374, comma 1](#), e [360, comma 1, n. 1, c.p.c.](#), rilevandone l'**erroneità per avere confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario** in relazione alla opposizione a precetto fondata sulla mancata notifica dell'ingiunzione fiscale. Il Comune resisteva con controricorso.

Nella pronuncia in commento, la **Corte di Cassazione a Sezioni Unite**, dopo aver richiamato i principali riferimenti normativi in materia di esecuzione forzata tributaria, ha rammentato, **in ordine al riparto di giurisdizione**, che:

1. le **cause concernenti il titolo esecutivo** (ad esempio, la cartella di pagamento), in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al **giudice tributario** ex [articoli 2, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#) e [9, comma 2, c.p.c.](#);
2. le **opposizioni all'esecuzione** di cui all'[articolo 615 c.p.c.](#) concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al **giudice ordinario** ex [articolo 9, comma 2, c.p.c.](#);
3. le **opposizioni agli atti esecutivi** di cui all'[articolo 617 c.p.c.](#), ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al **giudice ordinario** ex [articolo 9, comma 2, c.p.c.](#);
4. le **opposizioni di terzo all'esecuzione** di cui all'[articolo 619 c.p.c.](#) si propongono al **giudice ordinario** ex [articoli 58 D.Lgs. 546/1992](#) e [9, comma 2, c.p.c.](#).

Ciò posto, hanno osservato i Supremi Giudici, resta aperto il **problema** della individuazione del giudice davanti al quale proporre l'**opposizione agli atti esecutivi** di cui all'[articolo 617 c.p.c.](#) (e quindi all'atto di precetto), ove questa **concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo**.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che, **"al fine di individuare la giurisdizione, rileva, principalmente, il dedotto vizio dell'atto di precetto, cioè la mancata notificazione dell'atto presupposto (di natura tributaria), e non la natura del primo atto dell'espropriazione forzata"**, risolvendosi l'opposizione agli atti esecutivi, che il contribuente assume viziati per l'asserita mancata notifica degli atti presupposti, nell'impugnazione del **primo atto** in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria.

D'altronde, ciò è esattamente quanto previsto dall'[articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), laddove prevede un'ipotesi di **impugnazione congiunta** che consente di impugnare un **atto autonomamente impugnabile "non conosciuto" unitamente al successivo atto notificato, e quindi "conosciuto"**, al fine di farne valere eventuali profili di illegittimità.

Pertanto, deve ritenersi, anche nel rispetto del diritto di difesa di cui all'[articolo 24 Cost.](#), che **nel caso di opposizione avverso l'atto di precetto, che si assume viziato per omessa o invalida notificazione dell'ingiunzione fiscale relativa a crediti tributari, sussiste la giurisdizione del giudice tributario**, in quanto l'impugnazione dell'atto di precetto è strumentale all'impugnazione dell'ingiunzione fiscale onde far valere il vizio di notifica della stessa.

La pronuncia in rassegna consolida quel filone giurisprudenziale recentemente inaugurato dalla **Corte di Cassazione a Sezioni Unite** con [sentenza n. 13913 del 5 giugno 2017](#), secondo cui sussiste la giurisdizione del **giudice tributario** per l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'**atto di pignoramento** fondata sulla asserita **omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento**.

In definitiva, sulla base dei suesposti principi, i Supremi Giudici hanno **rigettato il ricorso** del contribuente con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Convegno di aggiornamento

LE NUOVE FRONTIERE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE

Scopri le sedi in programmazione >